

Un regolamento per la tutela degli alberi

Tre premesse...

A – C'è una sensibilità crescente di fronte al verde urbano e in particolare ai grandi alberi, certamente legata anche alla consapevolezza della loro accresciuta importanza nella prospettiva allarmante di temperature sempre più alte. Lo attestano anche due recenti petizioni: quella cantonale «Tuteliamo gli alberi ad alto fusto nel Canton Ticino», che ha già raccolto circa 2200 firme¹, e quella consegnata al Municipio di Lugano il 9 giugno con quasi 700 firme, che chiede di salvaguardare alcuni alberi maestosi all'inizio di via Pedemonte a Viganello (peraltro indicati come «di pregio» nel Piano del Paesaggio del Piano Regolatore)². Non dovrebbe essere necessario ricordare che al di là del valore paesaggistico i grandi alberi in aree urbane svolgono un'importante funzione nell'attenuare gli effetti del surriscaldamento, grazie all'ombra e all'evapotraspirazione. Inoltre migliorano la qualità dell'aria e diminuiscono il consumo energetico legato al raffreddamento. Per tutti questi motivi anche agli alberi privati va riconosciuta una valenza pubblica.

B – A fronte di questa sensibilità crescente abbiamo invece una legislazione carente sia a livello cantonale sia a livello comunale. A Lugano si chiede un regolamento del verde pubblico e privato dal febbraio 2007 (mozione 3333, accolta dal Consiglio comunale l'8 aprile 2008). La situazione era già stata riassunta nell'introduzione dell'interrogazione 1422 del 14 maggio 2024 (a cui si è cortesemente data risposta il 28 marzo 2025), relativa all'abbattimento di un cedro rilevante nel quartiere di Molino Nuovo, un albero di notevole presenza ma non protetto. In quell'interrogazione, parlando di «storia immobile», si ripercorrevano le varie tappe di questo percorso inconcludente, che riprendiamo qui:

1. In un comunicato stampa datato 4 febbraio 2016 in Municipio affermava: «*La Città di Lugano ha incaricato i servizi competenti di elaborare un regolamento volto a disciplinare la gestione degli interventi e la tutela del patrimonio verde, pubblico e privato. Con l'adozione del Regolamento del verde pubblico, la Città si doterà di uno strumento importante per garantire la protezione e la gestione razionale del patrimonio verde cittadino*».
2. In una risposta all'interrogazione n. 926 dell'8 novembre 2017, che ripercorreva alcune tappe del dibattito su questo tema il Municipio affermava: «*Per quanto concerne la pubblicazione del messaggio relativo al Regolamento del verde possiamo comunicare che sarà presentato nel corso del 2018 (...) Sciolti gli ultimi nodi, il documento sarà licenziato all'indirizzo del Consiglio comunale*».
3. In risposta all'interrogazione 1217, che nel 2021 chiedeva nuovamente precisazioni sui tempi di questo regolamento, il Municipio scriveva: «*L'introduzione del Regolamento non potrà avvenire prima dell'armonizzazione dei diversi Piani regolatori vigenti, in quanto le norme che li regolano sono problematiche e spesso in contraddizione le une con le altre, rendendone di fatto impossibile al momento l'allestimento dell'atto. Sono invece in allestimento le Linee guida per la manutenzione e la progettazione del verde nella Città, un atto divulgativo più che legislativo, con l'intento di fornire un indirizzo condiviso e multilaterale per la concezione del verde urbano, diventando strumento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale sia pubblico sia privato*».
4. E in risposta all'interrogazione 1355: «*La redazione delle linee guida per la gestione del verde urbano e periurbano è in corso. È stata temporaneamente sospesa durante i lavori per l'allestimento del PDCom, con l'obiettivo di recepire eventuali considerazioni e indirizzi. Perché questa linea guida sia*

¹ <https://act.campax.org/petitions/salviamo-gli-alberi-del-locarnese>

² Vedi «Corriere del Ticino» 11 maggio 2026, p. 11 e «La Regione» 10 giugno 2026, p. 11.

efficace è fondamentale che sia coerente con gli obiettivi del Piano direttore. Dopo l'approvazione del PDCom sarà dunque possibile anche concludere l'allestimento delle linee guida. Si ricorda che la linea guida è uno strumento orientativo e di carattere generale, benché possa portare dei suggerimenti concreti non ha carattere vincolante (...). Lo strumento a carattere vincolante, destinato principalmente a proprietari e progettisti è invece rappresentato da un regolamento comunale. Quest'ultimo dovrà contenere le indicazioni e le condizioni che permettono l'attuazione di quanto previsto dal PDCom, dal Piano regolatore e dalle linee guida».

Come si vede, un percorso a passo di gambero. Prima si annuncia la prossima elaborazione di *«un regolamento volto a disciplinare la gestione degli interventi e la tutela del patrimonio verde, pubblico e privato»*. Poi si precisa che sarà presentato a breve. Indi si fa marcia indietro dicendo che per il momento si allestiranno solo delle *«Linee guida per la manutenzione e la progettazione del verde in città»*. Infine si dice che anche questo lavoro è sospeso per il PDCom. Poi più nulla, anche se il Pdcom è stato approvato. Anzi: in risposta all'interrogazione 1422 si dice che *«a livello comunale non vi sono le basi legali per approvare delle nuove regolamentazioni che incidono sul patrimonio verde privato senza andare a toccare le norme di attuazione dei 22 piani regolatori che regolamentano le attività dei proprietari dei fondi su tutto il territorio comunale. Nemmeno leggi di rango superiore offrono un appiglio per immaginare di proporre soluzioni in questi termini»* (si chiedeva di applicare, in via transitoria, almeno un principio indicato dallo stesso Municipio nel 2021: *«il futuro Regolamento del verde prevedrà verosimilmente un regime di autorizzazione per tutte le alberature ubicate in area edificabile e non, che abbiamo un diametro misurato a petto d'uomo di almeno cm 15»*). Si tratta di una risposta comoda per lasciare le cose come stanno, anche se è un fatto che su questo tema c'è innanzitutto un silenzio cantonale.

C – La grave assenza di una legislazione cantonale in merito è attestata da un recente studio del giurista Giorgio de Biasio apparso sulla *«Rivista ticinese di diritto»*³, che ha come oggetto proprio la protezione degli alberi singoli nel diritto ticinese: *«Manca manifestamente una base legale adeguata affinché i Comuni possano (e debbano) garantire una migliore protezione degli alberi che già non sono protetti dalle leggi forestali»* (p. 402). *«Il Cantone Ticino sul piano cantonale non ha dunque legiferato non solo sulle condizioni di abbattimento degli alberi singoli, ma neppure sulle misure compensative dopo l'abbattimento di un albero, di una siepe, di boschetti, di alberi singoli o gruppi di alberi, quando (raramente e in casi isolati) sono protetti a PR, come pure sulle penalità a carico di chi procede all'abbattimento senza autorizzazione di essenze protette»* (p. 414).

Secondo De Biasio, *«una regolamentazione compiuta del problema deve insomma partire da una chiara base legale nella Legge cantonale sulla protezione della natura della quale il Governo nel suo messaggio del 1. dicembre 2021 (n. 8089) auspicava la riforma per colmare la vistosa lacuna, la quale dovrà definire i criteri qualitativi ai quali dovrà riferirsi l'autorità comunale competente, da specificare nel regolamento di applicazione, come hanno fatto le leggi dei Cantoni Vaud, Ginevra e Basilea-Città. Questa normativa dovrebbe essere cogente per tutti i Comuni e i singoli quartieri dei grandi Comuni ticinesi, senza dover andare a toccare le norme di attuazione dei numerosi piani regolatori dei medesimi»* (p. 430).

Quanto ai comuni, dopo aver passato in rassegna i più importanti De Biasio scrive: *«si può constatare che lo spazio che le autorità pianificatorie riservano alle alberature pubbliche e private è ancora teorico, e oserei dire ancora modesto, per quanto occorra riconoscere che le medesime hanno perlomeno il merito di evocarlo, purché questa memoria non sia meramente declamatoria, in assenza (per ora) di misure concrete»* (p. 392). Per quel che

³ Giorgio de Biasio, *Appunti sulla protezione (insufficiente) degli alberi singoli nel diritto pubblico ticinese*, «Rivista ticinese di diritto», Il 2025, pp. 381-443.

riguarda Lugano a «evocarlo» è il PDCom, ma attende appunto l'elaborazione di «misure concrete», in questo e altri ambiti.

... e una proposta di regolamento

Stante la sordità del parlamento cantonale, che era stato sollecitato ad affrontare la questione con un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Nicola Schoenenberger e cofirmatari («Permettere ai comuni di sottoporre a procedura di autorizzazione anche l'abbattimento di quegli alberi che non sono protetti ai sensi del PR», 3 maggio 2021), potrebbe essere la città più importante del Cantone a muovere un passo significativo in questa direzione. Fintanto che manca una norma cantonale ogni comune può infatti applicare autonomamente delle norme a protezione degli alberi.

Con questa mozione elaborata proponiamo una bozza di regolamento, spingendo così la città ad affrontare una questione che prima o poi dovrà affrontare. E, crediamo, aiutandola a farlo. Alla commissione che si confronterà con questa proposta segnaliamo, oltre al citato articolo di Giorgio de Biasio, anche il regolamento-tipo proposto ai comuni dal Canton Vaud⁴, che insieme ad altri materiali è servito per formulare questa proposta di regolamento.

CONCLUSIONE

Il lodevole Consiglio comunale è invitato a risolvere:

- 1. La mozione è accolta.**
- 2. Il Regolamento sulla protezione degli alberi è approvato.**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Danilo Baratti, Verdi e indipendenti
Sara Beretta-Piccoli, PRL-PVL
Edoardo Cappelletti, La Sinistra
Federica Colombo, Il Centro
Marisa Mengotti, Verdi e indipendenti
Tamara Merlo, PiùDonne
Tommaso Gianella, Il Centro
Luisa Orelli, Verdi e indipendenti
Nina Pusterla, La Sinistra
Elena Rezzonico, La Sinistra
Carlo Zoppi, La Sinistra

Lugano, 16 giugno 2026

⁴ Scaricabile da qui: <https://www.vd.ch/environnement/biodiversite-et-paysage/patrimoine-arbore-1-1#c2102391>

Richiamati,

L'art. 3 cpv. 3 lettera e) della Legge federale sulla pianificazione del territorio,
gli artt. 20 cpv. 2 e 3 e 104 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale,
gli artt. 27 IX lettera a, 28 cpv. 1, 30 numero 6 e 8 lettera b) del Regolamento della Legge cantonale dello sviluppo territoriale,
gli artt. 8, 9 cpv. 1, 10, 11 cpv. 4 della Legge cantonale sulla protezione della natura,
gli artt. 5 lettera a) e 7 numero 2 collegati del Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura,

Il Consiglio comunale di Lugano decreta il seguente:

REGOLAMENTO DELLA CITTÀ DI LUGANO SULLA PROTEZIONE DEGLI ALBERI

1° Capitolo: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

Il patrimonio arboreo nel territorio della Città di Lugano deve essere conservato e, ove possibile, incrementato e valorizzato nell'interesse del paesaggio urbano e naturale, dell'equilibrio ecologico e della qualità abitativa dei quartieri e degli insediamenti, ad esclusione delle specie vegetali invasive elencate dal Dipartimento cantonale del territorio.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Questo regolamento si applica allo stato degli alberi su terreni privati e pubblici.
2. Gli interventi menzionati nell'**ANNESSO** non sono considerati nocivi alla conservazione del patrimonio arboreo, ad essi non si applica pertanto questo regolamento.
3. Configura lesione del patrimonio arboreo un trattamento che eccede il trattamento abituale per l'elemento considerato, così come la sua rimozione, nonché gli interventi che toccano tutta o una parte del suo sistema vegetale, compreso il suo sistema radicale, come pure quando il trattamento pregiudica lo spazio vitale dell'albero che deve al minimo corrispondere all'ampiezza della chioma dell'albero.
4. I boschi, i vivai, gli alberi presenti nei giardini di aziende florovivaistiche nonché gli alberi da frutto, ad eccezione di noci e castagni, non rientrano in questo regolamento. Rimane riservato l'articolo 5.

2° Capitolo: Disposizioni di protezione

Art. 3 Zone di protezione degli alberi; obbligo di autorizzazione

1. Il territorio comunale della Città di Lugano è suddiviso in una **zona di protezione degli alberi A** e una **zona di protezione degli alberi B**.
 - La zona A comprende il centro storico, il parco Ciani, il parco del Tassino, il quartiere Montarina, il lungo-fiume Cassarate, il lungolago da Paradiso a villa Heleneum, Campo Marzio sud, le zone nucleo dei vari quartieri.
 - La zona B comprende il resto del territorio comunale.

2. Nelle zone di protezione A e B gli alberi sono protetti a partire dalle dimensioni minime indicate di seguito e la loro rimozione richiede un'autorizzazione.

a. Zona di protezione degli alberi A (centro storico)

Circonferenza minima del tronco: 30 cm oppure diametro circa 10 cm, misurato a 1 m dal suolo naturale.

b. Zona di protezione degli alberi B (altre zone)

Circonferenza minima del tronco: 80 cm oppure diametro circa 25 cm, misurato a 1 m dal suolo naturale.

3. Per gli alberi con più tronchi, la circonferenza dei singoli tronchi viene sommata.

4. È equiparata alla rimozione anche l'eliminazione di parti essenziali dell'albero.

Art. 4 Motivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la rimozione di un albero o di parti essenziali dello stesso è concessa se:

a. la rimozione è necessaria a causa dello stato di salute dell'albero;

b. la conservazione dell'albero comporterebbe un pericolo significativo per persone o beni;

c. la rimozione costituisce una misura di cura per il patrimonio arboreo circostante;

d. gli spazi abitativi sono gravemente compromessi da ombra, umidità o altri effetti;

e. altri interessi pubblici o privati, in specie lo sfruttamento ragionevole delle potenzialità edilizie del fondo edificando, chiaramente prevalenti richiedono la rimozione o la potatura dell'albero.

2. Nella ponderazione degli interessi si tiene conto in particolare del valore dell'albero per il paesaggio urbano e naturale, della sua importanza ecologica e della possibilità di una sostituzione equivalente tramite una nuova piantumazione.

3. La rimozione di alberi e vegetazioni di particolare valore è autorizzata solo eccezionalmente e a condizione che venga effettuata una sostituzione equivalente in termini di ubicazione e specie.

Art. 5 Piantumazione sostitutiva

1. Nell'autorizzazione di rimozione, l'autorità competente dispone di regola la piantumazione di almeno un albero sostitutivo per ogni albero rimosso, sullo stesso fondo o, in casi eccezionali e con il consenso del proprietario interessato, su un fondo confinante.

Un albero da frutto può essere utilizzato come sostituzione. I costi sono a carico del richiedente.

2. Gli alberi piantati a titolo sostitutivo su ordine dell'autorità sono soggetti alla protezione di questo regolamento indipendentemente dalle loro dimensioni, e dovranno essere sostituiti in caso di morte della nuova pianta.

Art. 6 Riserva dei piani di utilizzazione e delle decisioni individuali

1. Restano riservate disposizioni di protezione per alberi privati nell'ambito dei piani di utilizzazione (piani di zona, prescrizioni di zona, piani di edificazione) nonché decisioni specifiche di protezione per singoli alberi.

2. Gli alberi piantati in base a un piano di utilizzazione o a una decisione sono soggetti alle disposizioni di protezione di questo regolamento indipendentemente dalle dimensioni, salvo disposizioni particolari.

3° Capitolo: Esecuzione

Art. 7 Servizio del Verde urbano

1. Il servizio Verde urbano è responsabile dell'esecuzione di questo regolamento, in particolare delle procedure e delle misure nel settore della protezione degli alberi, salvo diverse disposizioni di competenza.
2. Il servizio Verde urbano controlla il patrimonio arboreo. I suoi collaboratori sono autorizzati, previa identificazione e previo avviso agli aventi diritto, ad accedere a proprietà private.
3. Il servizio Verde urbano redige per il Consiglio comunale un inventario indicativo degli alberi e delle vegetazioni private di particolare valore protettivo ed è l'ufficio specializzato per la protezione degli alberi.
4. Per l'inventariazione si applicano per analogia le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali d'interesse comunale (art. 21b LBC).

Art. 8 Domande autonome di rimozione

1. La procedura per l'esame delle domande di rimozione ai sensi dell'articolo 3 è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni seguenti, quando si tratta di domande indipendenti da un progetto edilizio soggetto ad autorizzazione.
2. Le domande devono essere presentate dai proprietari per iscritto oppure verbalmente presso il servizio Verde urbano.
3. Di norma i richiedenti devono presentare un piano di situazione e indicare specie, posizione e dimensioni dell'albero, nonché eventuali piantumazioni sostitutive previste.
4. Il servizio Verde urbano formula al Municipio il suo preavviso, non prima della decorrenza del termine di opposizione di terzi interessati.
Per le domande basate sull'articolo 4 capoverso 1 lettere d o e, il Municipio decide entro due mesi, decorso il termine di opposizione di terzi interessati.
5. La domanda di rimozione è pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni quando concerne un albero protetto a livello comunale o cantonale o particolarmente degno di protezione e durante questo termine ogni interessato può sollevare opposizione scritta e motivata alla sua rimozione davanti al servizio Verde urbano, il quale formula preavviso al Municipio sulla domanda di rimozione rispettivamente sull'opposizione alla rimozione.
6. Il Municipio decide la domanda di rimozione e la sua decisione è comunicata al richiedente e all'eventuale opponente mediante lettera raccomandata.
7. Se un albero dev'essere rimosso d'urgenza per un elevato rischio di schianto imminente (per es. dopo una nevicata pesante o venti tempestosi) il servizio Verde urbano, sulla base di una perizia, può permettere un rapido abbattimento in deroga alla procedura descritta nei capoversi precedenti. Rimane l'obbligo di sostituzione.

Art. 9 Domande di rimozione nell'ambito di una domanda edilizia

1. Se la rimozione di alberi protetti è collegata a una domanda di licenza edilizia, la richiesta deve essere presentata insieme alla domanda di costruzione presso il Municipio.

2. L'Ufficio tecnico comunale gestisce la procedura di pubblicazione e opposizione. La valutazione tecnica spetta al servizio Verde urbano.

3. Il Municipio decide sulla rimozione nell'ambito della licenza edilizia.

Art. 10 Diritto di vicinato

Le controversie tra vicini riguardanti il diritto di taglio dei rami e delle radici, le distanze di piantagione e il diritto alla rimozione o potatura secondo il diritto cantonale di applicazione del Codice civile svizzero sono di competenza dei tribunali civili.

Art. 11 Validità e durata delle autorizzazioni

La validità e la durata dell'autorizzazione di rimozione sono disciplinate per analogia dall'art. 14 della Legge edilizia.

Art. 12 Rimedi giuridici

1. Contro le decisioni negative del Municipio, sulla domanda di rimozione o sul rigetto dell'opposizione alla rimozione può essere inoltrato ricorso amministrativo entro 30 giorni presso il Consiglio di Stato.

2. Le decisioni nell'ambito di una licenza edilizia possono essere impugnate tramite ricorso in materia edilizia davanti al Consiglio di Stato.

3. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

4. Al ricorso è applicabile la Legge cantonale sulla procedura amministrativa.

Art. 13 Ripristino

1. Se accerta una lesione illecita del patrimonio arboreo, ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 di questo Regolamento, l'autorità competente ordina il ripristino dello stato anteriore, conforme al diritto; decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'autorità competente può inoltre procedere all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'obbligato, in analogia all'art. 56 cpv. 3 lettera b LPAm e all'art. 43 LE.

2. In particolare se un albero viene rimosso senza autorizzazione o non vengono rispettate le condizioni imposte, il servizio Verde urbano ordina le misure necessarie per ristabilire la situazione conforme al diritto.

1. Se la rimozione è oggetto di una decisione edilizia, la procedura segue la legislazione edilizia.
2. La piantumazione sostitutiva non può più essere richiesta se entro cinque anni dalla rimozione non è stata avviata alcuna procedura.

4° Capitolo: Tasse

Art. 14

L'obbligo di pagamento delle tasse è disciplinato dal regolamento sulla riscossione delle tasse da parte del Comune di Lugano.

5° Capitolo: Disposizioni penali e finali

Art. 15 Disposizioni penali

1. Chi viola le disposizioni di questo regolamento o le decisioni emanate in base ad esso, in particolare rimuovendo o danneggiando alberi protetti senza autorizzazione o non effettuando le piantumazioni sostitutive, è punito.

2. Le violazioni di questo regolamento relative a decisioni edilizie sono sanzionate secondo gli artt. 145 seg. della Legge organica comunale.

Art. 16 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato, dietro preavviso della Sezione cantonale degli enti locali.

Art. 17 Disposizione transitoria

Questo regolamento si applica alle fattispecie che rientrano nel campo di applicazione di questo Regolamento, sono ancora in corso e non sono concluse al momento dall'entrata in vigore di questo Regolamento.

ANNESSO

(ELENCO INTERVENTI SENZA PREGIUDIZIO AL PATRIMONIO ARBOREO AMMESSI AI SENSI DELL'ART. 2 CPV. 2 DI QUESTO REGOLAMENTO)

NATURA DEL PATRIMONIO ARBORATO

1) NELLO SPAZIO EDIFICATO E NELLE ZONE EDIFICABILI

2) NELLE SUPERFICI AGRICOLE

3) LUNGO LE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE, SUL DOMINIO PUBBLICO

4) LUNGO LE RIVE E I CORSI D'ACQUA, NELLO SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE (art. 36a LPAc)

Alberi notevoli

Misure speciali di cura

Alberi, viali alberati, alberi ornamentali

1) Spazio edificato e zone edificabili:

- Potatura di formazione o potatura verde

oppure

- Potatura destinata a proteggere beni o persone, purché non modifichi la morfologia delle piante e i rami tagliati abbiano una circonferenza inferiore a 25 cm

oppure

- Taglio di polloni, ricacci spontanei o alberi con circonferenza misurata a 1 m dal suolo inferiore a 40 cm

2) Superfici agricole:

- Potatura destinata alla sicurezza con le stesse condizioni (rami <25 cm)

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm di circonferenza

oppure

- Misure di rivalitizzazione negli inventari federali o cantonali

3) Infrastrutture stradali e ferroviarie, demanio pubblico:

- Potatura di sicurezza con rami <25 cm; sfoltimento necessario

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

oppure

- Misure di rivalitizzazione negli inventari federali o cantonali

4) Rive e corsi d'acqua:

- Potatura di sicurezza (rami <25 cm)

oppure

- Sostituzione degli alberi deperienti; potatura periodica degli alberi capitozzati

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

oppure

- Misure di rivalitizzazione negli inventari federali e cantonali

Cordoni boscati, boschetti

1) Spazio edificato e zone edificabili:

- Diradamenti e cure secondo selvicoltura prossima alla natura

oppure

- Potatura di sicurezza (rami <25 cm)

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

2) Superfici agricole:

- Diradamenti e cure secondo selvicoltura prossima alla natura

oppure

- Potatura di sicurezza

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

oppure

- Misure di rivalitizzazione federali o cantonali

3) Infrastrutture stradali e ferroviarie:

- Diradamenti e cure

oppure

- Sfoltimento

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

oppure

- Misure di rivitalizzazione

4) Rive e corsi d'acqua:

- Diradamenti e cure

oppure

- Potatura di sicurezza (rami <25 cm)

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

oppure

- Misure di rivitalizzazione

Siepi vive

1) Spazio edificato:

- Potatura di manutenzione (max 1/anno); sostituzione con specie indigene diversificate

2) Superfici agricole:

- Rincalzo selettivo per ringiovanimento

3) Infrastrutture stradali:

- Potatura (max 1/anno); sostituzione con specie indigene

4) Rive e corsi d'acqua:

- Rincalzo selettivo

Cespugli

1) Spazio edificato:

- Qualsiasi intervento

2) Superfici agricole:

- Misure di rivitalizzazione o
- Manutenzione selettiva per favorire specie idonee o
- Misure previste da convenzioni

3) Infrastrutture stradali:

- Misure di rivitalizzazione oppure manutenzione selettiva

4) Rive e corsi d'acqua:

- Misure di rivitalizzazione oppure manutenzione selettiva

Frutteti e alberi da frutto ad alto fusto

1) Spazio edificato:

- Potatura di formazione o verde

oppure

- Potatura di sicurezza (rami <25 cm)

2) Superfici agricole:

- Potatura di formazione o verde e eliminazione frutteti iscritti come elementi di agroforestazione

oppure

- Potatura di sicurezza (<25 cm)

3) Infrastrutture stradali e ferroviarie:

- Potatura di formazione o verde

oppure

- potatura di sicurezza

4) Rive e corsi d'acqua:

- Potatura di formazione o verde

oppure

- potatura di sicurezza

Elementi in vivaio (Siepi monospecifiche o non indigene – es. thuja–, Elementi agroforestali, Frutteti e alberi da frutto a basso e medio fusto)

- Qualsiasi intervento (in tutte le categorie)